



CITTÀ DI POMPEI

(Città Metropolitana di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.	del
10	14/05/2026

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI – ART. 1 COMMI 102 – 110, LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 (LEGGE DI BILANCIO 2026)

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **quattordici** del mese di **maggio** alle ore **16.50**, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'approvazione del presente provvedimento i componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 13 (tredici) + 1 Vicesindaco come segue:

	P	A
ESPOSITO Andreina (VICESINDACO)	x	-
CACCURI Salvatore	x	-
CALABRESE Angelo	-	x
D'AMORA Sabrina	x	-
DE ANGELIS Luisa	x	-
DE MARTINO Stefano	x	-
DEL REGNO Giuseppe	x	-
DI CASOLA Domenico	x	-
ESTATICO Mario	x	-

	P	A
LA MARCA Giuseppe	x	-
MALAFRONTI Massimo	-	x
MARRA Raffaele	x	-
PIEDEPALUMBO Giuseppa Maria	x	-
ROBETTI Alberto	-	x
SCALA Raffaele	x	-
TROIANIELLO Michele	x	-
VEGLIA Marino	x	-
Totali	14	3

Presiede l'Assemblea il Consigliere Giuseppe La Marca, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Vittorio Martino

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI – ART. 1 COMMI 102 – 110, LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 (LEGGE DI BILANCIO 2026)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata relazione istruttoria e proposta di deliberazione, a firma del Dirigente del III Settore, Dott. Salvatore Petirro;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;

Richiamato l'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008;

Richiamato l'allegato verbale della I Commissione Consiliare, competente in materia, trasmesso con nota prot. n. 19317 del 10/04/2026;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 34 acquisito al prot. n. 21771 del 23/04/2026;

Richiamato l'allegato verbale della III Commissione Istituzionale Permanente del 30/04/2026, trasmesso con nota prot. n. 23254/2026;

Richiamato l'allegato verbale della Conferenza dei Capigruppo del 04/05/2026, trasmesso con nota prot. n. 23655/2026;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, resi dal Dirigente del settore competente;

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri, riportati nell'allegato resoconto stenotipico, che costituisce parte integrante del deliberato;

Il Presidente dell'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel merito ed a procedere alla votazione per alzata di mano;

Presenti: 14

Favorevoli: 14 (Unanimità)

Contrari: -

Astenuti: -

Il Presidente, successivamente, stante l'urgenza, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediata eseguibilità:

Presenti: 14

Favorevoli: 14 (Unanimità)

Contrari: -

Astenuti: -

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione a firma del Dirigente del III Settore Dott. Salvatore Petirro, che allegata al presente deliberato ne forma parte integrante e sostanziale, restando incaricato il Dirigente del Settore Affari Finanziari per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione come sopra riportata,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



Al Consiglio Comunale

SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI - ART. 1 COMMI 102-110, LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199 (LEGGE DI BILANCIO 2026)

PREMESSO che:

il Decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 ha riordinato la disciplina dei tributi locali e, con il primo comma dell'art. 52, ha previsto che Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

- la Legge del 09/08/2023 n. 111 intitolata delega al Governo per la riforma fiscale ha dettato i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province;
- in particolare l'art.14 comma 1), lett. f, punto 3, ha previsto la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie; la lettera g) dello stesso articolo ha attribuito agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

• la legge di Bilancio n. 199 del 30.12.2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2025, all'art.1, commi 102-110, ha previsto la facoltà per gli enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata che prevedano l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

RILEVATO che:

- ai Comuni è stata data la possibilità, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, di prevedere l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni
- ai sensi dell'art.1, comma 107, della Legge di Bilancio 2026, le leggi e i regolamenti degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi;

RITENUTO opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

RITENUTO, altresì, che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune sia per il debitore. Il Comune avrà la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, di abbattere costi amministrativi e di contenzioso, di ridurre lo stock dei crediti di difficile esigibilità. Il debitore ha possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e/o degli interessi;

RITENUTO che le finalità dell'istituto sono:

- il miglioramento dei livelli di riscossione;
- la riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità (vetustà superiore a 5 anni);
- la deflazione del contenzioso
-

CONSIDERATO che il servizio finanziario ha proceduto alla valutazione degli effetti finanziari sugli equilibri di bilancio che vengono garantiti per le annualità già oggetto di accertamento, da adeguati accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità

RITENUTO, pertanto, necessario approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali, composto da diciassette articoli;

CONSIDERATO che il regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art.1, comma 108, della legge di Bilancio 2026;

VISTI i vigenti regolamenti delle entrate approvati e pubblicati sul sito istituzionale;

Visto il parere consultivo favorevole espresso dalle Commissioni;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 e s.m.i. del D.Lgs 267/2000, inseriti in allegato al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;

VISTI

- Il regolamento di contabilità dell'Ente, per quanto non espressamente richiamato;
- il Decreto legislativo 267 del 18/8/2000;
- Lo Statuto dell'Ente;

SI PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali.
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.
- 4) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, ai soli fini statistici, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, a norma dell'art.1, comma 108 della legge di Bilancio 2026.
- 5) Di adottare tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.
- 6) Di dichiarare, altresì, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL;


Pompei 17/4/2026

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
AFFARI FINANZIARI
Dott. Salvatore Petirro



IL SINDACO f.f.
Andreina Esposito





**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE

COMUNALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
--	---

PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Soggetto attuatore della definizione agevolata	3
Articolo 4 – Istanze e avvisi di pagamento della definizione agevolata	3
Articolo 5 – Procedura per la attuazione della definizione agevolata	4
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	5
Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	5
Articolo 8 – Effetti della definizione agevolata sulle liti pendenti e sulle attività di riscossione coattiva...	5
Articolo 9 – Effetti della definizione agevolata degli importi inbclusi in accordi o piani del consumatore	6
Articolo 10 – Revoca della definizione agevolata ed effetti.....	6

PARTE II - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE OMESSE ED INFEDELI DICHIARAZIONI

Articolo 11 – Oggetto della definizione agevolata	6
Articolo 12– Soggetto attuatore della definizione agevolata	7
Articolo 13 - Denunce ed avvisi di pagamento della definizione agevolata	7
Articolo 14 – Procedura per la definizione agevolata.....	8
Articolo 15 – Effetti della definizione agevolata	8
Articolo 16 – Revoca della definizione agevolata ed effetti.....	9
Articolo 17 – Entrata in vigore	9

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, patrimoniali e tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.1, commi 102- 110, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025, e con le forme di cui all'art.52, commi 1 e 2 del d.lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali gestite dagli enti locali, in materia di Cup (canone unico patrimoniale), Imposta municipale sugli immobili e Tassa smaltimento sui rifiuti e sanzioni codice della strada.

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento, da accertamenti esecutivi, o canone unico patrimoniale e sanzioni codice della strada, notificati dal 1/1/2021 fino a tutto il 31/12/2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso degli oneri e delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti di cui al comma 803 lett. a) e lett.b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

2. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche singoli atti e non la sommatoria degli atti costituenti la situazione debitoria complessiva del contribuente.

3. Sono suscettibili di definizione agevolata anche gli atti oggetto di contenzioso, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8.

4. Sono esclusi dalla definizione agevolata:

- l'imposta regionale sulle attività produttive, le compartecipazioni e le addizionali ai tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria comunale.
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

- gli atti impositivi o di contestazione che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo;
- le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite per effetto di sentenze definitive;
- i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.

5. Le finalità dell'istituto sono:

- il miglioramento dei livelli di riscossione;
- la riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità;
- la deflazione del contenzioso.

Articolo 3 – Soggetto attuatore della definizione agevolata

1. Il soggetto attuatore della definizione agevolata è il soggetto che ha emesso o ha ricevuto in affidamento il carico portato negli atti di cui in articolo 1 suscettibili di definizione agevolata.

2. L'ente creditore e il soggetto attuatore diverso dall'ente creditore concorderanno i termini della rinegoziazione del rapporto contrattuale in essere tra le parti, nel rispetto del capitolato d'appalto, in considerazione delle incidenze negative della definizione agevolata sui ricavi conseguibili dal soggetto attuatore ed in considerazione dei maggiori oneri gestionali derivanti dall'attuazione della definizione agevolata.

Articolo 4 – Istanze e Avvisi di pagamento della definizione agevolata.

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore, con apposita istanza, manifesta al competente soggetto di cui all'articolo 3, la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata con le modalità di cui al successivo articolo 5.

2. In tale istanza il debitore indica, il numero di rate mensili, di pari importo, nel quale intende effettuare il pagamento, fermo restando il limite di quarantotto rate mensili, con prima rata scadente il giorno 30 del mese successivo a quello di presentazione della istanza.

3. La suddivisione in rate del carico sarà applicata in maniera standardizzata nel rispetto dei seguenti scaglioni:

- Per avvisi di pagamento della definizione agevolata di importo complessivo fino a 1500,00 euro: max 12 rate mensili, di pari importo, con una rata minima mensile di euro 100;

- Per avvisi di pagamento della definizione agevolata di importo complessivo superiore a 1501,00 euro e fino ad euro 5000,00: max 24 rate mensili, di pari importo, con una rata minima mensile di euro 100;

- Per avvisi di pagamento della definizione agevolata di importo complessivo superiore a 5001,00 euro e fino ad euro 10.000,00: max 36 rate mensili, di pari importo, con una rata minima mensile di euro 100;

- Per avvisi di pagamento della definizione agevolata di importo complessivo superiore a euro 10.001,00: max 48 rate mensili di pari importo.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.

Articolo 5 – Procedura per l’attuazione della definizione agevolata

1. Il soggetto attuatore predisporrà entro il 31/5/2026 le procedure informatiche necessarie per la acquisizione e gestione delle istanze di cui al precedente articolo 4 e per la emissione degli avvisi di pagamento della definizione agevolata secondo le norme del presente regolamento.

2. Le istanze di definizione agevolata potranno essere presentate dai soggetti debitori a partire dal 1/6/2026 e comunque non oltre il 30 settembre 2026.

3. Il soggetto attuatore renderà disponibile agli utenti una postazione di sportello, attiva per un numero di ore settimanali non inferiore a 25, dedicata in via esclusiva alla ricezione delle istanze di definizione agevolata ed alla emissione degli avvisi di pagamento consequenziali di cui al precedente articolo 4. Le istanze di definizione agevolata potranno essere presentate anche a mezzo mail, utilizzando apposita modulistica predisposta dal soggetto attuatore.

4. Il soggetto attuatore provvede al calcolo e alla emissione degli avvisi di pagamento per la definizione agevolata dei debiti di cui al precedente articolo 2. Gli avvisi di pagamento della definizione agevolata sono resi disponibili e consegnati ai soggetti debitori direttamente allo sportello fisico, oppure potranno essere da questi richiesti /ricevuti a mezzo e mail. **Essi non sono soggetti a notifica.** E’ sempre esclusivo onere del contribuente provvedere ad adempiere ai pagamenti delle somme oggetto di definizione agevolata, con esclusione di qualsivoglia esimente derivante dalla mancanza di conoscenza degli effetti derivanti dalla definizione agevolata e dei contenuti dell’avviso di pagamento per la definizione agevolata dei debiti disciplinata dal presente regolamento.

5. Gli avvisi di pagamento della definizione agevolata saranno emessi dal soggetto attuatore azzerando gli importi contenuti negli atti indicati nelle stanze di cui all’articolo 4 che risultino ancora da pagare alla data del 30/4/2026 a titolo di sanzioni ed interessi.

6. Ai fini della determinazione delle somme da versare si tiene conto degli importi già versati dai soggetti debitori. Pertanto, nel caso in cui il soggetto debitore abbia già integralmente corrisposto le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, esse si

considerano definitivamente acquisite, ovvero non suscettibili né di definizione agevolata né di diritto a rimborso.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione precedentemente emessi, le somme dovute di cui all'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione delle istanze di cui all'articolo 4 le precedenti dilazioni sono annullate.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito.

Articolo 8 – Effetti della definizione agevolata sulle liti pendenti e sulle attività di riscossione coattiva

1. Con la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4 il soggetto debitore riconosce la propria posizione debitoria e rinuncia agli eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto gli atti (ed i debiti) oggetto della definizione agevolata. E' onere del contribuente presentare in giudizio gli atti di rinuncia e/o di remissione per la estinzione dei giudizi pendenti con riferimento agli atti oggetto di definizione agevolata. Nessun onere potrà ricadere o essere addebitato a carico dell'ente creditore né a carico del Concessionario convenuto/i in giudizio dal soggetto debitore nei ricorsi pendenti avverso gli atti oggetto di definizione agevolata.

2. A seguito della presentazione della istanza di cui all'articolo 4:

- sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza medesima;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti quelli già iscritti alla data di presentazione della istanza;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

- non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, o non sia intervenuta assegnazione delle somme pignorate.

Articolo 9 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito.

Articolo 10 – Revoca della definizione agevolata ed effetti

1. Il mancato versamento degli importi dovuti in relazione a due rate di versamento, anche non consecutive, previste dagli avvisi di pagamento della definizione agevolata di cui al precedente articolo 5 sarà causa di automatica revoca della definizione agevolata con annullamento per insolvenza dei suddetti avvisi e con contestuale ripristino dell'originaria situazione debitoria e con acquisizione dei pagamenti eventualmente effettuati da parte dei soggetti debitori, che pertanto saranno trattenuti dall'ente creditore e non rimborsati né detratti negli atti successivi. In tal caso gli avvisi di pagamento della definizione agevolata.

2. PARTE II - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE OMESSE ED INFEDELI DICHIARAZIONI

Articolo 11 – Oggetto della definizione agevolata.

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi all'IMU
- c) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi ad entrate patrimoniali del Comune

1. Le violazioni consistenti nella omissione di dichiarazioni originarie o di variazione, e nella presentazione di dichiarazioni infedeli relative al tributo non ancora accertate ma per le quali l'ente creditore, alla data di presentazione delle denunce di cui al successivo articolo 13, non sia decaduto dal diritto di porre in essere l'attività accertativa, possono

essere definite in maniera agevolata, con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi irrogabili dall'ente creditore o dal Concessionario in sede di accertamento, e con il versamento delle sole somme dovute a titolo di sorte capitale. Le violazioni e le annualità suscettibili di essere definite in maniera agevolata alla data di approvazione del presente Regolamento sono le seguenti:

- Omesse dichiarazioni relative alle occupazioni/detenzioni di locali tassabili iniziate nelle annualità 2021 al 2024
- Omesse dichiarazioni di variazione relative alle occupazioni/detenzioni di locali ed aree tassabili iniziate nelle annualità 2021 al 2024
- Infedeli dichiarazioni di superfici e di destinazioni d'uso delle aree e dei locali tassabili occupati/detenuti nelle annualità 2021 al 2024.

Articolo 12- Soggetto attuatore della definizione agevolata

1. Il soggetto attuatore è il Concessionario che alla data di approvazione del presente Regolamento sia titolare del servizio di accertamento per avvenuto affidamento da parte dell'ente creditore.

2. L'ente creditore e il soggetto attuatore diverso dall'ente creditore concorderanno i termini della rinegoziazione del rapporto contrattuale in essere tra le parti, nel rispetto del capitolato d'appalto, in considerazione delle incidenze della definizione agevolata.

Articolo 13 -Denunce e avvisi di pagamento della definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 11, il debitore presenta una denuncia di autoaccertamento al competente soggetto di cui all'articolo 12, manifestando contestualmente la volontà di avvalersi della definizione agevolata secondo quanto previsto dal precedente articolo 11.

2. Nella denuncia di cui al precedente comma il soggetto debitore rende la dichiarazione delle aree e dei locali tassabili effettivamente occupati e/o detenuti nei periodi suscettibili di definizione agevolata e chiede il calcolo delle somme dovute a titolo di tributo non versate in conseguenza e per effetto delle dichiarazioni non presentate nei termini o infedelmente presentate. In tale denuncia il debitore indica, anche, il numero di rate, di pari importo, nel quale intende effettuare il pagamento, fermo restando il limite di quarantotto rate mensili, con scadenza il giorno 30 del mese successivo a quello di presentazione della denuncia.

3. La suddivisione in rate del carico sarà applicata in maniera standardizzata nel rispetto dei seguenti scaglioni:

- Per avvisi di pagamento della definizione agevolata di importo complessivo fino a 1500,00 euro: max 12 rate mensili, di pari importo, con una rata minima mensile di euro 100;
- Per avvisi di pagamento della definizione agevolata di importo complessivo superiore a 1.501,00 euro e fino ad euro 5.000,00: max 24 rate mensili, di pari importo, con una rata minima mensile di euro 100;

- Per avvisi di pagamento della definizione agevolata di importo complessivo superiore superiore a 5.001,00 euro e fino ad euro 10.000,00: max 36 rate mensili, di pari importo, con una rata minima mensile di euro 100;
 - Per avvisi di pagamento della definizione agevolata di importo complessivo superiore superiore a euro 10.001,00: max 48 rate mensili di pari importo.
4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.

Articolo 14 – Procedura per la definizione agevolata

1. Il soggetto attuatore predisporrà entro il 31/5/2026 le procedure informatiche atte a consentire la acquisizione e la gestione delle denunce di cui al precedente articolo 13 e la emissione degli avvisi di pagamento della definizione agevolata secondo quanto previsto dall'articolo 11 del presente regolamento. Inoltre il soggetto attuatore predisporrà ed invierà, mediante posta ordinaria, ai soggetti che in base alle risultanze delle banche dati del Concessionario risultino in stato di presumibile irregolarità, un'apposita comunicazione illustrativa della definizione agevolata, della procedura, degli effetti, e dei termini di pagamento, onde favorire nei potenziali trasgressori la possibilità di verificare la propria posizione e di aderire alla iniziativa, evitando accertamenti futuri.

2. Resta in ogni caso onere del contribuente aderire o non aderire alla definizione agevolata delle violazioni per omesse/infedeli dichiarazioni a prescindere dall'invio o dalla ricezione della predetta comunicazione.

7. Le istanze di definizione agevolata potranno essere presentate dai soggetti debitori a partire dal 1/6/2026 e comunque non oltre il 30 settembre 2026.

3. Il soggetto attuatore renderà disponibile, almeno una postazione di sportello, attiva per un numero di ore settimanali non inferiore a 25, dedicata in via esclusiva alla ricezione delle denunce di definizione agevolata ed alla emissione degli avvisi di pagamento consequenziali.

4. Il soggetto attuatore provvede al calcolo e alla emissione degli avvisi di pagamento per la definizione agevolata di cui al precedente articolo 11. Gli avvisi di pagamento della definizione agevolata sono resi disponibili e consegnati ai soggetti debitori direttamente allo sportello fisico, oppure potranno essere da questi richiesti /ricevuti a mezzo e mail. Essi non sono soggetti a notifica. E' sempre esclusivo onere del contribuente provvedere ad adempiere ai pagamenti delle somme oggetto di definizione agevolata, con esclusione di qualsivoglia esimente derivante dalla mancanza di conoscenza degli effetti derivanti dalla definizione agevolata e dei contenuti dell'avviso di pagamento per la definizione agevolata dei debiti disciplinata dal presente regolamento.

Articolo 15 – Effetti della definizione agevolata

1. A seguito della presentazione delle denunce di cui al precedente articolo 13:
 1. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione agevolata.

2. non possono essere emessi atti di accertamento per la contestazione delle omesse ed infedeli dichiarazioni oggetto di definizione agevolata relativamente ai periodi di occupazione/detenzione risultanti dalle denunce di cui al precedente articolo 13;

Articolo 16 – Revoca della definizione agevolata ed effetti

1. Il mancato versamento degli importi dovuti in relazione a due rate di versamento, anche non consecutive, previste dagli avvisi di pagamento della definizione agevolata di cui al precedente articolo 14 sarà causa di automatica revoca della definizione agevolata e dei relativi effetti, con conseguenziale immediato annullamento per insolvenza dei suddetti avvisi e con immediato ripristino, per l'ente creditore, o per il concessionario da questi delegato, del potere di emettere a carico dei soggetti debitori istanti gli atti di accertamento aventi ad oggetto le violazioni ed i periodi precedentemente oggetto di definizione agevolata, con irrogazione delle sanzioni e con addebito degli addebito delle sanzioni.

2. I pagamenti eventualmente effettuati da parte dei soggetti debitori in relazione alla definizione agevolata, prima della relativa revoca, saranno trattenuti dall'ente creditore e non rimborsati né detratti negli atti successivi.

Articolo 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 34 del 21/04/2026

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale prot. 0020634 del 17/04/2026, avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali – Art. 1, commi 102–110, L. 199/2025.

Il giorno 21 del mese di aprile dell'anno 2026, in collegamento telematico ed in seguito a regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Pompei, nelle persone di:

- dott.ssa Angela Lusi – PRESIDENTE;
- dott. Pasquale Di Guglielmo – COMPONENTE;
- dott. Nicola Nacca – COMPONENTE;

nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 29/09/2025, per procedere all'esame della proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art.1, comma 102-110 della Legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026)*" e alla conseguente espressione del parere di competenza ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), n.7 del D.Lgs.267/2000.

Il Collegio

PREMESSO CHE

- la L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi da 102 a 110, ha reintrodotta per gli Enti Territoriali la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- tale facoltà consente di prevedere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi per i contribuenti che provvedano al pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dall'Ente;

- la scelta di adottare tale misura deve rispondere a criteri di economicità, efficacia e rispetto degli equilibri di bilancio, mirando prioritariamente al recupero dei crediti di difficile esigibilità;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare generale per la disciplina delle proprie entrate;
- lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), i cui principi devono essere osservati nella definizione dei regolamenti tributari locali;
- la relazione istruttoria del Dirigente del III Settore Affari Finanziari, che è parte integrante della proposta in esame, contenente la valutazione della convenienza economica e finanziaria per l'attivazione della definizione;
- i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali (CNCDEC) Punto 2.8.

CONSIDERATO CHE

- l'Ente, mediante la proposta delibera di cui in oggetto, intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali, in materia di Cup (canone unico patrimoniale), Imposta municipale sugli immobili, Tassa smaltimento sui rifiuti e sanzioni codice della strada, relativamente ai debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi notificati dal 01/01/2021 fino a tutto il 31/12/2025;
- l'adozione della definizione agevolata richiede una valutazione degli effetti finanziari, con particolare riferimento all'adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e alla necessità di garantire la neutralità o il miglioramento degli equilibri di bilancio attraverso l'incasso di somme altrimenti difficilmente riscuotibili;
- il Regolamento allegato alla proposta in esame è stato predisposto, così come previsto dal comma 107, legge 199/2025, tenendo conto della situazione economica e finanziaria dell'ente nonché della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate, così come riscontrato dalla relazione istruttoria del Dirigente del III Settore Affari Finanziari che contiene una valutazione della convenienza economica;
- Esso circoscrive correttamente il perimetro delle entrate che possono essere oggetto di definizione agevolata (tributarie e patrimoniali), è formulato nel rispetto del principio di autonomia finanziaria degli enti territoriali e dei principi di legalità e capacità contributiva ed è coerente con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'attuale contesto socio-economico suggerisce l'adozione di strumenti volti a facilitare il regolarizzarsi delle posizioni debitorie dei contribuenti, garantendo al contempo all'Ente l'acquisizione certa e immediata di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva o pendenza di lite;
- la definizione agevolata rappresenta un efficace strumento di deflazione del contenzioso tributario, permettendo di ridurre i costi legali e amministrativi connessi alla gestione delle controversie e alle procedure esecutive;
- l'operazione mira a incrementare l'indice di riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli di più remota formazione (vetustà superiore a 5 anni), migliorando i flussi di cassa e riducendo nel medio termine la necessità di accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, prevista dal regolamento, non costituisce un danno erariale in quanto finalizzata a massimizzare il recupero della quota capitale e delle spese di notifica/esecutive, che altrimenti risulterebbero di incerta riscossione;
- la scelta dell'Ente si pone in linea con i principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente, così come previsto dallo Statuto del Contribuente.

L'Organo di Revisione:

- Visto l'art. 1, commi 102–110, L. 199/2025;
- Visto l'art. 52 D.Lgs. 446/1997;
- Visto l'art. 239 TUEL;
- Richiamata altresì la Nota di approfondimento IFEL del 27 gennaio 2026

rileva che la definizione agevolata:

- deve essere circoscritta temporalmente;
- costituisce istituto straordinario;
- deve rispettare gli equilibri di bilancio;
- deve riguardare, in via preferenziale, crediti di difficile esigibilità;
- richiede una valutazione preventiva degli effetti finanziari.

La Nota IFEL evidenzia espressamente che il parere del Collegio deve fondarsi su una valutazione puntuale degli effetti sul FCDE e sugli equilibri.

L'Organo di Revisione, in coerenza con quanto raccomandato da IFEL, ha richiesto chiarimenti circa il rapporto tra:

- carico affidato ai concessionari;
- residui attivi iscritti in bilancio;
- consistenza del FCDE;
- eventuale impatto sul risultato di amministrazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha fornito riscontro mediante richiamo alla Relazione Illustrativa al Rendiconto 2025 (Sez. 1.6 – Gestione dei residui), che costituisce parte integrante del quadro istruttorio.

○ **ANALISI TECNICO-CONTABILE SULLA BASE DEL RENDICONTO 2025**

✓ **Residui attivi al 31/12/2025**

Dal Rendiconto 2025 risultano:

- Residui attivi complessivi: € 34.329.888,52.
- Residui passivi complessivi € 8.969.337,31
- Eliminazione residui attivi in sede di riaccertamento: € 1.578.225,29
- Il saldo positivo gestione residui è pari ad € 25.360.551,21
- residui attivi stralciati € 3.516.999,79.

Ciò dimostra che l'Ente ha già operato secondo criteri di prudenza.

✓ **Carico affidato ai concessionari**

Il carico residuo affidato ai concessionari è indicato in circa € 41.064.623,77, comprensivo di sanzioni e interessi:

Dalla Relazione emerge che il carico affidato risulta sensibilmente maggiore rispetto ai residui contabili effettivamente iscritti in bilancio, elemento che:

- evidenzia la non coincidenza tra carico gestionale e posta contabile;
- dimostra che una quota significativa è già neutralizzata o coperta.

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Al 31/12/2026

- FCDE: € 17.306.052,40.
- Residui attivi: € 34.329.888,52.
- Percentuale di copertura: circa 50,41% complessiva.

La Nota IFEL chiarisce che la definizione agevolata produce effetti positivi qualora la percentuale di riduzione del credito sia inferiore alla quota non coperta da FCDE

Nel caso di specie:

- l'abbattimento riguarda prevalentemente sanzioni e interessi;
- tali componenti sono strutturalmente caratterizzate da elevata inesigibilità;
- la massa capitale rimane integralmente esigibile;
- il FCDE già riflette il rischio di mancata riscossione.

✓ **Effetti sul risultato di amministrazione**

Risultato di amministrazione 2025: € 33.743.178,40

Parte accantonata complessiva: € 29.391.729,21.

Non emergono:

- nuovi disavanzi potenziali;
- alterazioni della parte accantonata;
- effetti negativi sugli equilibri strutturali.

L'operazione:

- ✓ trasforma crediti di incerta riscossione in incassi immediati;
- ✓ migliora la liquidità;
- ✓ può ridurre nel medio periodo la pressione sul FCDE.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Esaminata la documentazione, il Collegio osserva quanto segue:

1. sotto il profilo della legittimità: la proposta appare conforme al dettato normativo della Legge di Bilancio 2026, che conferisce agli Enti Locali la potestà regolamentare per disciplinare la definizione agevolata delle proprie entrate, anche non riscosse a seguito di ingiunzioni fiscali o accertamenti esecutivi;
2. sotto il profilo della convenienza economica: l'adesione alla definizione agevolata è finalizzata a ridurre il contenzioso e ad accelerare la riscossione dei crediti. Sebbene la misura preveda l'abbattimento di sanzioni e interessi, essa garantisce l'incasso della quota capitale, riducendo le incertezze legate alla solvibilità dei debitori nel lungo periodo;



3. sotto il profilo degli equilibri di bilancio: l'Organo di Revisione ritiene che l'operazione non pregiudichi gli equilibri finanziari dell'Ente. Gli stanziamenti relativi alle sanzioni e agli interessi oggetto di stralcio sono, per loro natura, di incerta riscossione e solitamente già coperti da adeguati accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
4. l'incasso dei capitali genererà di contro una disponibilità di cassa positiva;
5. sotto il profilo procedurale: il regolamento rispetta i termini minimi (60 giorni) per consentire ai contribuenti l'esercizio della facoltà di adesione e prevede correttamente le modalità di rateizzazione e gli effetti dell'eventuale decadenza.

l'Organo di Revisione raccomanda:

1. Monitoraggio semestrale delle adesioni;
2. Verifica dell'impatto in sede di salvaguardia equilibri 2026;
3. Aggiornamento del piano di riscossione coattiva post-definizione;
4. Rendicontazione analitica degli effetti in sede di Rendiconto 2026.

CONCLUSIONE

Il Collegio dei revisori, alla luce dell'istruttoria svolta, delle integrazioni fornite e dei dati risultanti dal Rendiconto 2025,

Esprime

parere favorevole all'approvazione del "*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199*" composto di 17 articoli e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione sul sito internet dell'ente ai fini della sua tempestiva efficacia e sia trasmesso, ai fini statistici, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Ministero dell'economia e finanze.


Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina redigendosi il presente verbale, che viene inviato al Protocollo generale del Comune per la sua assegnazione al Sig. Sindaco f.f., al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale del Comune ed al Dirigente del Settore Affari Finanziari.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.sa Angela Lusi

Firmato digitalmente da:
ANGELA LUSI
Data: 21/04/2026 19:16:03

Dott. Pasquale Di Guglielmo



Dott. Nicola Nacca

Firmato digitalmente da:
NACCA NICOLA
Data: 22/04/2026 10:03:45 UTC+0200



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



I Commissione Consiliare Permanente

(Affari Istituzionali e Generali – Personale – Organizzazione Uffici e Servizi Cimiteriali – Statuto e Regolamenti – Attuazione Programma Amministrativo – Verifica Procedimenti)

Ai Capigruppo Consiliari:

Di Casola Domenico
Caccuri Salvatore
Marra Raffaele
Piedepalumbo Giuseppa Maria
Robetti Alberto
Scala Raffaele

Ai componenti della I Commissione Consiliare Permanente

Del Regno Giuseppe
D'Amora Sabrina
Di Casola Domenico
Malafronte Massimo
Robetti Alberto

NOTIFICA A MEZZO PEC

Al Sindaco F.F.

Dott.ssa Andreina Esposito

Al Presidente del Consiglio Comunale
Giuseppe La Marca

Al Segretario Generale
Dott. Vittorio Martino

Sedi

Oggetto: Trasmissione verbale della I Commissione Consiliare Permanente del 10/04/2026.

Si trasmette in allegato copia del verbale della I Commissione Consiliare Permanente, relativo alla seduta che si doveva tenere in data 10.04.2026, così come previsto dall'art. 29 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Pompei, 10 aprile 2026

Il segretario verbalizzante

Carmine Brizio



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



Verbale I Commissione Consiliare Permanente
(Affari Istituzionali e Generali – Personale – Organizzazione Uffici e Servizi Cimiteriali –
Statuto e Regolamenti – Attuazione Programma Amministrativo – Verifica Procedimenti)

Riunione 10 aprile 2026

In data 10 aprile 2026 alle ore 11:30, presso la Casa Comunale, a seguito di convocazione prot. n. 18487 del 07.04.2026, si doveva tenere la riunione della I Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente argomento:

- 1) Proposta deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Regolamento rottamazione quinquies”;

Sono presenti alla riunione i signori Consiglieri:
Del Regno Giuseppe (Presidente), Malafronte Massimo.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante l'istruttore Carmine Brizio.

Il Presidente, dopo aver atteso 30 minuti, visto il non raggiungimento del numero legale dei partecipanti alla riunione rinvia la stessa a data da destinarsi.

La seduta si chiude quindi alle ore 12:00.

Il presente verbale viene letto, firmato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante
Carmine Brizio

Il Presidente della I Commissione Consiliare Permanente
Giuseppe Del Regno





**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



I COMMISSIONE CONSILIARE


PRESENZA RIUNIONE DEL 10/04/2026

Sono presenti alla riunione i CONSIGLIERI COMUNALI:

COMPONENTE		PRESENTE	FIRMA
GIUSEPPE DEL REGNO	PRESIDENTE	SI	
SABRINA D'AMORA	COMPONENTE	NO	
DOMENICO DI CASOLA	COMPONENTE	NO	
MASSIMO MALAFRONTE	COMPONENTE	SI	
ALBERTO ROBETTI	COMPONENTE	NO	

Il segretario verbalizzante

Carmine Brizio





**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



III Commissione Consiliare Permanente

(Finanze – Bilancio e Programmazione Economica – Attività Produttive e Sviluppo Economico –
Attività Promozionali – Fiere e Mercati.)

Ai Capigruppo Consiliari:

Caccuri Salvatore
Di Casola Domenico
Piedepalumbo Giuseppa Maria
Marra Raffaele
Robetti Alberto
Scala Raffaele

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa Angela Lusi

Ai componenti della III Commissione Consiliare Permanente:

Piedepalumbo Giuseppa Maria
Scala Raffaele
Veglia Marino
Di Casola Domenico
Estatico Mario

NOTIFICA A MEZZO PEC

Al Sindaco F.F.
Dott.ssa Andreina Esposito

Al Presidente del Consiglio Comunale
Giuseppe La Marca

Al Segretario Generale
Dott. Vittorio Martino

Sedi

Oggetto: Trasmissione verbale della III Commissione Consiliare Istituzionale Permanente del 30/04/2026.

Si trasmette in allegato copia del verbale della III Commissione Consiliare Istituzionale Permanente, relativo alla seduta che si è tenuta in data 30.04.2026, così come previsto dall'art. 29 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Pompei, 30 aprile 2026

Il segretario verbalizzante

Carmine Brizio



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



Verbale III Commissione Consiliare Permanente
(Finanze – Bilancio e Programmazione Economica – Attività Produttive e Sviluppo
Economico – Attività Promozionali – Fiere e Mercati.)

Riunione 30 aprile 2026

In data 30 aprile 2026 alle ore 16:00, presso la Casa Comunale, a seguito di convocazione prot. n. 22397 del 27.04.2026, si è tenuta la riunione della III Commissione Consiliare Istituzionale Permanente, per discutere i seguenti argomenti:

- 1) Proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio n. 3/2026 del IV settore;
- 2) Riconoscimento debito fuori bilancio n. 4/2026 derivante da sentenze di condanna dell'Ente e spese di registrazione di atti giudiziari, di competenza del III Settore;
- 3) Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali – art. 1 commi 102-110, legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026);
- 4) Rendiconto della Gestione 2025 e suoi allegati – approvazione;
- 5) Bilancio di Previsione 2026-2028 – Variazione n. 1.

Sono presenti alla riunione i signori Consiglieri:

Piedepalumbo Giuseppa Maria (Presidente), Di Casola Domenico, Veglia Marino.

È presente alla riunione la titolare di E.Q. del III Settore Affari Finanziari Dott.ssa Daniela Savarese.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante l'istruttore Carmine Brizio.

Si passa al primo punto all'ordine del giorno

La Commissione propone il riconoscimento del debito fuori bilancio n. 3/2026 del IV Settore derivante da una sentenza del giudice di pace di condanna dell'Ente per un totale di euro 150, debito che ha avuto già il parere di regolarità tecnica, contabile e finanziaria dai revisori. La Commissione quindi prende atto del parere dei revisori e della proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno

La Commissione propone il riconoscimento del debito fuori bilancio n. 4/2026 del III Settore derivante da sentenze di condanna dell'Ente e spese di registrazione atti giudiziari per un totale di euro 7.030,28, e nello specifico sono 3 sentenze del giudice di pace e 3 avvisi di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate. Il debito ha avuto già il parere di regolarità tecnica, contabile e finanziaria dai revisori. La Commissione quindi prende atto del parere dei revisori e della proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno

La Commissione prende visione del regolamento per la definizione agevolata delle imposte comunali che entrerà in vigore dopo l'approvazione in Consiglio Comunale e successivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale per 60 giorni. La Dott.ssa Daniela Savarese espone i contenuti del regolamento affermando che è stata prevista all'interno del regolamento come scadenza di presentazione delle istanze il 30 settembre 2026 e ai sensi dell'art. 5 il soggetto attuatore disporrà entro il 31/05/2026 le procedure informatiche necessarie per la presentazione delle istanze. La Dott.ssa Daniela Savarese afferma inoltre che sarà attivo uno sportello per agevolare la presentazione delle istanze per 25 ore settimanali e il periodo di riferimento delle agevolazioni è dal 2012 al 2025 per tutti i tributi locali a eccezione di quelli patrimoniali. La Commissione prende atto della proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno

La Commissione prende visione del Rendiconto della Gestione 2025 e dei relativi allegati. La Dott.ssa Daniela Savarese espone i contenuti del Rendiconto ai consiglieri presenti illustrandone gli aspetti caratteristici. La Commissione prende atto della proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.


Il presidente dichiara che in merito al punto n. 5, non sono presenti documenti dettagliati poiché la variazione non risulta come proposta mediante procedura d'urgenza e non reca una motivazione idonea a giustificare la necessità di sostenere le spese previste, pertanto si rimanda la discussione di codesto punto alla conferenza dei capigruppo.

Il consigliere Domenico Di Casola prende atto di quanto illustrato in data odierna e si riserva osservazioni di merito in occasione della conferenza dei capigruppo o del consiglio comunale considerato che solo in data odierna ha ritirato la documentazione degli argomenti in discussione.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 17:00.
Il presente verbale viene letto, firmato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante

Carmine Brizio



Il Presidente della III Commissione Consiliare Permanente
Giuseppa Maria Piedepalumbo





**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



III COMMISSIONE CONSILIARE

PRESENZA RIUNIONE DEL 30/04/2026

Sono presenti alla riunione i CONSIGLIERI COMUNALI:

COMPONENTE		PRESENTE	FIRMA
GIUSEPPA PIEDEPALUMBO	MARIA PRESIDENTE	SI	
RAFFAELE SCALA	COMPONENTE	/	
MARINO VEGLIA	COMPONENTE	SI	
DOMENICO DI CASOLA	COMPONENTE	SI	
MARIO ESTATICO	COMPONENTE	/	

Il segretario verbalizzante

Carmine Brizio



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Al Sindaco F.F.
Dott.ssa Andreina Esposito

p.c. Ai Capigruppo Consiliari
A tutti i Consiglieri Comunali

Al Segretario Generale
LL.SS.

Oggetto: Trasmissione verbale di riunione della Conferenza dei Capigruppo del giorno 04.05.2026.

Si trasmette in allegato copia del verbale di riunione della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, tenutasi in data lunedì 4 maggio 2026.

Pompei, 04/05/2026

Il segretario verbalizzante
Carmine Brizio
Carmine Brizio



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Conferenza dei Capigruppo Consiliari

Verbale di riunione del 4 maggio 2026

In data 4 maggio 2026 alle ore 16:30, presso la Casa Comunale, a seguito di convocazione prot. n. 23206 del 30.04.2026, si è tenuta la riunione della Conferenza dei Capigruppo, per discutere i seguenti argomenti:

- 1) Approvazione verbali seduta precedente;
- 2) Rendiconto della Gestione 2025 e suoi allegati – approvazione;
- 3) Proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio n. 3/2026 del IV settore;
- 4) Riconoscimento debito fuori bilancio n. 4/2026 derivante da sentenze di condanna dell'Ente e spese di registrazione di atti giudiziari, di competenza del III Settore;
- 5) Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali – art. 1 commi 102-110, legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026);
- 6) Bilancio di Previsione 2026-2028 – Variazione n. 1.

Sono presenti alla riunione i Signori:

Giuseppe La Marca (Presidente), Domenico Di Casola, Raffaele Marra, Giuseppa Maria Piedepalumbo, Alberto Robetti.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante l'istruttore Carmine Brizio.

Il Presidente fa presente ai capigruppo che il punto n. 6 all'ordine del giorno non sarà discusso in quanto manca il parere dei revisori sulla variazione.

Il Presidente, dopo aver salutato i componenti della Conferenza dei Capigruppo, introduce i punti all'ordine del giorno, consegnando ai Capigruppo le bozze di delibera.

I capigruppo analizzano le proposte di delibera e dopo una breve discussione prendono atto delle delibere proposte per il Consiglio Comunale.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, la riunione si chiude alle ore 17:00.

Si stabilisce che la data della seduta del Consiglio Comunale sarà comunicata a mezzo pec ai consiglieri comunali.

Il presente verbale viene letto, firmato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante

Carmine Brizio
Carmine Brizio

Il Presidente del Consiglio Comunale
Giuseppe La Marca

Giuseppe La Marca



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



Presidenza del Consiglio Comunale

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI

PRESENZA RIUNIONE DEL 04/05/2026

Sono presenti alla riunione i CAPIGRUPPO:

COMPONENTE		PRESENTE	FIRMA
LA MARCA GIUSEPPE	PRESIDENTE	si	
DI CASOLA DOMENICO	COMPONENTE	si	
CACCURI SALVATORE	COMPONENTE	NO	
MARRA RAFFAELE	COMPONENTE	si	
PIEDEPALUMBO GIUSEPPA MARIA	COMPONENTE	si	
ROBETTI ALBERTO	COMPONENTE	si	
SCALA RAFFAELE	COMPONENTE	NO	

Il segretario verbalizzante

Carmine Brizio

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI - ART. 1 COMMI 102-110, LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199 (LEGGE DI BILANCIO 2026)**

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1 - TUEL)

SETTORE PROPONENTE: III SETTORE

si esprime parere FAVOREVOLE

si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Dr. Salvatore Petirro

Li 14/4/2026

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1 - TUEL)

III SETTORE

si esprime parere FAVOREVOLE

si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _____

atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Dirigente del III Settore
dr. Salvatore Petirro

Li 17/4/2026

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

III SETTORE

Bilancio: _____ Missione: _____ Cap. PEG n. _____

Programma: _____

Titolo: _____

Esercizio finanziario: _____

Prenotazione impegno di spesa n. _____ per € _____

Assunzione impegno di spesa (153 comma 5 del TUEL e d.lgs. n. 118/2011 - Principio contabile n. 16) n. _____ per € _____

si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

atto estraneo alla copertura finanziaria _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Dirigente del III Settore
dr. Salvatore Petirro

Li 17/4/2026



PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI - ART. 1 COMMI 102-110, LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 (LEGGE DI BILANCIO 2026).”

PRESIDENTE: Prego relazionare la dottoressa Savarese.

DOTT.SSA SAVARESE: Buonasera a tutti. Allora il regolamento della definizione agevolata non è altro che la definizione del regolamento adottato con la delibera di indirizzo dello scorso Consiglio comunale. Abbiamo attuato una modifica sostanziale a questo regolamento proprio in ultimo perché abbiamo trovato disponibilità della pubblici servizi ad adottarlo immediatamente. Quindi la partenza non è più 60 giorni dall'approvazione della delibera, ma direttamente dal 1° giugno. Quindi i cittadini che vorranno aderire alla rottamazione possono presentare già un'istanza alla pubbliservizi a partire dal primo giugno, dove troveranno uno sportello dedicato. Il regolamento sarà pubblicato immediatamente sia sul sito dell'ente nella sezione della trasparenza e sia sul sito del MEF che ci dà l'opportunità di poter partire subito. Le istanze possono essere presentate tramite email ordinaria, quindi non c'è bisogno di avere una PEC, tramite un modulo di istanza che è a disposizione dei cittadini, e daremo massima pubblicità anche sul sito istituzionale pubblicando anche i moduli. Tutto il regolamento naturalmente ognuno può aderire a quello in cui abbiamo definito e quindi ogni cittadino dovrà scegliere quello per cui potrà aderire. Quindi la partenza è il 1 giugno 2026, sia alla pubbliservizi che avrà uno sportello dedicato per 25 ore a settimana minimo, e sia con una email ordinaria a cui loro daranno immediatamente riscontro.

PRESIDENTE: quindi via pec non possono aderire direttamente?

DOTT.SSA SAVARESE: No, abbiamo adottato la email che è più semplice, bisogna riempire il modulo e mandarlo tramite email. Appena pubblichiamo la delibera pubblichiamo anche il modulo.

PRESIDENTE: Va bene, grazie. Prego consigliere Veglia.

CONSIGLIERE VEGLIA: Allora, chiedo scusa, la scadenza per presentare qual è?

DOTT.SSA SAVARESE: 30 settembre 2026, quella è invariata però abbiamo dato due mesi in più.

CONSIGLIERE VEGLIA: perchè dicemmo che si doveva iniziare dal 14 luglio.

DOTT.SSA SAVARESE: esatto, però siccome loro sono già pronti perché le hanno adottato anche per gli altri comuni, quindi già sono pronti e quindi abbiamo ridotto il tempo, e quindi iniziamo il 1 giugno 2026 il regolamento lo pubblichiamo sul sito. Gli anni che riguardano questa rottamazione sono 2012-2025.

CONSIGLIERE VEGLIA: Come già avevamo discusso in Commissione, ovviamente ci sarà l'abolizione di tasse, more, interessi.

DOTT.SSA SAVARESE: esatto, si pagherà solo la quota capitale, in base al credito, entro i 1000 euro possono scegliere per 12 rate, 24 rate, 36.

CONSIGLIERE VEGLIA: Quindi tecnicamente è variata solo la data di presentazione.

DOTT.SSA SAVARESE: esatto, invece di aspettare i 60 giorni, ci siamo anticipati al 1 giugno.

PRESIDENTE: prego consigliere Di Casola.

CONSIGLIERE DI CASOLA: Grazie. Allora, come ho preannunciato in occasione della commissione bilancio e in conferenza dei capigruppo, voto a favore della proposta di approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, articolo 1 commi 102 e 110 legge 30 dicembre 2025

numero 199, perché ritengo sia un'iniziativa importante consentire ai cittadini che hanno avuto difficoltà, perché essenzialmente è rivolta chi ha avuto difficoltà nel pagare i tributi dovuti nei tempi dovuti, e quindi è giusto mettere i cittadini nella condizione di non pagare questo sovraccarico che con l'approvazione di questo regolamento si va a risparmiare. Quindi è un aiuto che ben volentieri io approvo in favore dei cittadini e degli operatori economici.

PRESIDENTE: Grazie, allora se non ci stanno altri interventi passiamo alla votazione per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Presenti n. 14

Favorevoli n. 14


All'unanimità.

ORE 17:20 ESCE DE MARTINO – PRESENTI N. 13



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Giuseppe La Marca



Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Martino



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale *on line* in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Pompei, _____

L'addetto alla pubblicazione



Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Martino




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pompei, _____



Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Martino



Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, per decorrenza dei termini di legge.

Pompei, _____

Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Martino



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pompei, _____

Il Dirigente *ad interim* del Settore
Affari Generali
Dott. Vittorio Martino

